

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2332

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

*Presentata il 30 marzo 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È molto diffusa l'espressione « salvaguardia dei diritti acquisiti » specialmente in questo periodo, in cui viene rappresentata l'esigenza di effettuare la riforma pensionistica.

La terminologia di per sé genera tranquillità in colui che è già da tempo collocato a riposo, in quanto egli ritiene che la sua posizione sarà sempre regolata dalle norme vigenti al momento di detto collocamento e sulle quali ha fatto affidamento per il proprio futuro; detta sensazione però è destinata presto a trasformarsi in frustrazione ed apprensione ove egli si avventuri con l'aiuto di un esperto nell'arcipelago di norme che esistono nell'apparato previdenziale del nostro ordinamento giuridico; apprensione che si accentua nel momento in cui l'interessato prende cognizione dell'interpretazione normativa della pubblica amministrazione e si sente da essa negare

un diritto che riteneva, in base alle leggi vigenti all'epoca del suo collocamento a riposo, già acquisito.

Ad esempio, basti pensare ad un impiegato che, dopo aver prestato un periodo di servizio effettivo per 25 anni nell'ex Ente disciolto INAM oppure nell'INPS, abbia chiesto nel 1980 il collocamento a riposo nella certezza che all'età di 60 anni — prevista dalle disposizioni vigenti all'epoca — avrebbe ottenuto la pensione obbligatoria di vecchiaia dell'INPS; motivo per cui è stato indotto ad accontentarsi al momento del collocamento a riposo di un trattamento economico di previdenza a totale carico del proprio Fondo pensionistico integrativo rapportato alla sua posizione contributiva ma con la decurtazione del 25 per cento, riduzione che, secondo le norme sia del Fondo integrativo ex INAM sia di quello attuale INPS, viene applicata a

tutti coloro che sono collocati a riposo senza avere i requisiti previsti per ottenere la pensione obbligatoria da parte dell'INPS e che persiste sino al conseguimento di essa.

Ebbene, all'impiegato in questione, al raggiungimento del 60° anno di età — previsto dalla legge vigente al momento del collocamento a riposo avvenuto nel 1980 — l'INPS attualmente nega il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto asserisce che quest'ultimo spetta a coloro che hanno i requisiti dell'età vigente al momento della presentazione della domanda, età che allo stato attuale è di 61 anni per effetto del cosiddetto « decreto Amato » nel frattempo emanato il quale ha elevato la precedente età pensionabile (60 anni) a scaglioni di un anno per ogni biennio sino al raggiungimento dei 65 anni.

Da quanto sopra esposto, appare evidente l'amarezza dell'impiegato di cui si discute il quale riteneva acquisito sin dal momento del collocamento a riposo il diritto ad ottenere all'età di 60 anni la pensione di vecchiaia, prevista effettivamente dalla legge all'epoca vigente e che invece è stata modificata da una legge emanata successivamente; ciò perché secondo l'interpretazione dell'INPS il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegue non al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalle norme vigenti all'epoca del collocamento a riposo, bensì all'età richiesta dalle norme esistenti al momento della presentazione della domanda di pensione obbligatoria.

Non appare superfluo aggiungere che, essendo stata l'età pensionabile in data recente e precisamente in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria nel dicembre 1994, ulteriormente elevata a scaglioni di un anno per ogni diciotto mesi sino al raggiungimento dei 65 anni, la posizione di un impiegato già collocato da molto tempo a riposo con 25 anni di servizio effettivo ha subito un ulteriore aggravamento poiché, per effetto del meccanismo attuato dall'INPS sopradescritto, si sono allungati i tempi del raggiungimento del limite dell'età pensionabile e quindi l'impiegato suddetto continuerà a percepire il trattamento economico a to-

tale carico del proprio fondo integrativo di previdenza con la decurtazione del 25 per cento per un lungo periodo che può addirittura ritardare anche di cinque anni, e precisamente sino a 65 anni, l'ottenimento della pensione obbligatoria di vecchiaia che comporta la cessazione della decurtazione del 25 per cento suddetto.

Ciò premesso, si prospetta l'esigenza che, se esiste veramente l'intenzione di tutelare i soggetti che da tempo sono stati collocati a riposo e che per tutta evidenza non hanno più alcuna possibilità di optare per una loro permanenza in servizio, sia opportuno prevedere esplicitamente, senza lasciare spazio ad equivoci e ad interpretazioni difficoltose per le pubbliche amministrazioni, che il diritto alla pensione di vecchiaia per coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, consegua al raggiungimento dell'età prevista dalle norme vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge mantiene ferma a 60 anni l'età pensionabile per i soggetti collocati a riposo prima della data di entrata in vigore delle norme che hanno elevato tale limite d'età.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria del relativo onere, tenendo conto che approssimativamente coloro che allo stato attuale risultano collocati a riposo e che percepiscono il trattamento economico di previdenza a totale carico dei fondi integrativi *ex* INAM ed INPS dovrebbero essere circa un migliaio.

L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, i cui effetti decorrono dal termine previsto all'articolo 1.

L'approvazione della presente proposta di legge è urgente ed essenziale per ridare giustizia ad una categoria di lavoratori penalizzata nei propri diritti, proprio nel momento in cui si pone mano alla riforma complessiva del sistema previdenziale. Una riforma che deve perseguire obiettivi di efficienza e risanamento, senza tuttavia dimenticare i presupposti di equità cui deve sempre ispirarsi, in ogni momento storico ed in qualunque circostanza, l'azione del legislatore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegue a domanda, per coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al raggiungimento dell'età prevista dalle norme vigenti alla data della loro cessazione dall'attività lavorativa.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 miliardi di lire annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

